

ORFANI DI GUERRA

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI ORFANO DI GUERRA O EQUIPARATO

Erogazione del servizio:

La Prefettura cura l'istruttoria delle domande per il riconoscimento della qualifica di orfano di guerra, presentate presso i Comuni di residenza, ed emette il relativo decreto, con attestato.

Requisiti: il richiedente, al momento della morte del genitore, non deve avere compiuto la maggiore età;

il genitore deve essere deceduto per cause di guerra;

i figli di invalidi di guerra, equiparati a tutti gli effetti agli orfani di guerra, devono possedere il requisito della minore età al momento del riconoscimento dell'invalidità stessa. Il genitore deve essere beneficiario di pensione privilegiata di guerra di 1^a categoria ovvero di pensione di guerra dalla 2^a all'8^a categoria, con godimento dell'assegno di incollocabilità.

Documentazione necessaria:

La domanda, indirizzata alla Prefettura, va compilata in carta libera, secondo il modello in distribuzione presso la Prefettura e ad essa devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) estratto atto di nascita con l'indicazione dei genitori;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato di morte del genitore (nel caso di decesso);
- 4) certificato necroscopico del genitore (nel caso di decesso) ;
- 5) estratto del foglio matricolare del genitore (nel caso di decesso) ;
- 6) decreto del Ministero del Tesoro da cui risulti che il dante causa sia divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro con assegnazione quindi della pensione privilegiata di 1^a categoria o equipollente; ovvero decreto di reversibilità della pensione dell'anzidetto Ministero rilasciato alla vedova del dante causa.

Sia l'istanza che la documentazione allegata va presentata presso l'Ufficio Servizi Militari del Comune di residenza.

Normativa di riferimento:

- R.D. 13.11.1930 n. 1642
- Legge 13.03.1958 n. 365
- Legge 28.07.1971 n. 585
- D.P.R. 31.10.1978 n. 641
- D.P.R. 23.12.1978 n. 915

PROFUGHI , PROFUGHI ITALIANI PROVENIENTI DALL'ESTERO:

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA ENTRO IL TERMINE DI ANNI 4 DALLA DATA DEL RIMPATRIO

(ART. 4 LEGGE 23.12.1981, NR. 763 - LEGGE 15.10.1991, NR. 344).

Ai fini istruttori occorre presentare istanza in carta semplice completa dei dati di seguito specificati:

- generalità del richiedente ;
- località di attuale residenza in Italia;
- territorio di provenienza;
- circostanze che hanno determinato il rimpatrio.

Alla suddetta istanza dovrà essere allegato:

- attestato di rimpatrio rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane dello stato di provenienza;
- attestato di stato di bisogno rilasciato dalla suddetta autorità;
- certificato da cui si rilevi la data di fissazione della residenza, con l'indicazione dello stato estero di provenienza (ovvero autocertificazione ai sensi della legge nr. 15/68).

PROVVIDENZE ECONOMICHE AI PROFUGHI ITALIANI RIMPATRIATI E LORO FAMILIARI

(LEGGE 15.10.1991, NR. 344 LEGGE 23.12.1981, NR. 763)

Ai fini istruttori occorre presentare istanza in carta semplice entro sei mesi a decorrere dal rimpatrio completa dei dati di seguito specificati:

- generalità del richiedente;
- località di attuale residenza in Italia;
- territorio di provenienza;
- circostanze che hanno determinato il rimpatrio.

Alla suddetta istanza dovrà essere allegato:

- certificato da cui si rilevi la data di fissazione della residenza, con l'indicazione dello Stato estero di provenienza (ovvero autocertificazione ai sensi della legge nr. 15/68);
- attestato di stato di bisogno rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza;
- attestato di rimpatrio rilasciato dalle predette Autorità.

RIFUGIATI

DOVE INIZIARE LA PROCEDURA

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

(LEGGE 28.02.1990, N. 39)

Gli stranieri i quali intendano avanzare istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato dovranno avanzare istanza presso la Questura o la Polizia del valico di frontiera di entrata nel territorio nazionale; tale istanza sarà poi trasmessa alla competente Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato del Ministero dell'Interno.

Procedura a cura della Questura:

- Fotosegnalamento del cittadino straniero richiedente lo status;
- compilazione del "Modello per la Convenzione di Dublino", attraverso il quale viene stabilito lo Stato competente ad instaurare la procedura per il riconoscimento dello status;
- compilazione del "Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra", attraverso il quale vengono assunte tutte le informazioni sul richiedente (dati anagrafici, composizione familiare, lavoro, studio, ecc.);

- istanza in lingua madre redatta dal richiedente, attraverso la quale lo stesso espone le motivazioni che lo inducono ad avanzare istanza di riconoscimento dello status. La suddetta documentazione viene trasmessa alla competente Commissione Centrale la quale, dopo audizione del richiedente lo status, pronuncerà la propria decisione in merito.

La suddetta documentazione viene trasmessa alla competente Commissione Centrale la quale, dopo audizione del richiedente lo status, pronuncerà la propria decisione in merito.

INTERVENTI A FAVORE DEI RIFUGIATI

(A cura della Prefettura)

- CONTRIBUTO GIORNALIERO DI PRIMA ASSISTENZA (45 GG.)
- CONTRIBUTO GIORNALIERO DI PRIMA ASSISTENZA (90 GG.)
- SOSTENTAMENTO
- CASI DI FRAGILITA' SOCIALE: MALATI
- CASI DI FRAGILITA' SOCIALE: PORTATORI DI HANDICAP, INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI, SORDOMUTI
- CASI DI FRAGILITA' SOCIALE: ANZIANI MALATI
- CASI ECCEZIONALI
- INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO: NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI STUDENTI A CARICO
- INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO: STUDENTI CAPIFAMIGLIA UNIVERSITARI
- INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO: STUDENTI CAPIFAMIGLIA ISCRITTI A CORSI PROFESSIONALI

- INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA: AVVIO ATTIVITA' PROFESSIONALE
 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA: AVVIO ATTIVITA' COMMERCIALE
 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA: AVVIO ATTIVITA' ARTIGIANALE
- CONTRIBUTO GIORNALIERO DI PRIMA ASSISTENZA (45 GG.)
(ART. 1, COMMA 7, D.L. 30.12.1989, N. 416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 28.02.1990, N. 39)

Erogazione del servizio:

Il contributo giornaliero di prima assistenza (45 gg.) può essere richiesto da quegli stranieri che abbiano avanzato istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato, al fine di ottenere un contributo giornaliero pari a L. 34.000 per un periodo di 45 giorni, per un totale di L. 1.530.000 (per ogni familiare a carico del richiedente l'importo di detto contributo verrà aumentato del 25% pro-capite).

Documentazione necessaria:

La documentazione da allegare alla istanza e da presentare in Prefettura è la seguente:

- copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura;
- dichiarazione degli Organi di pubblica sicurezza che attesti la mancanza di autonomi mezzi di sussistenza in Italia.

CONTRIBUTO GIORNALIERO DI PRIMA ASSISTENZA (90 GG.)

(PROGRAMMA IN FAVORE DEI RIFUGIATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951, MINISTERO DELL'INTERNO IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI)

Erogazione del servizio:

Il contributo giornaliero di prima assistenza (90 gg.) può essere richiesto da quegli stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato e che siano privi, all'atto della richiesta, di autonomi mezzi di sussistenza; il contributo giornaliero è pari a L. 34.000 per un periodo di 90 giorni, per un totale di L. 3.060.000 (per ogni familiare a carico del richiedente l'importo di detto contributo verrà aumentato del 25% pro-capite).

La documentazione necessaria:

- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;
- dichiarazione degli Organi di pubblica sicurezza che attesti la mancanza di autonomi mezzi di sussistenza in Italia.

SOSTENTAMENTO

(PROGRAMMA IN FAVORE DEI RIFUGIATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951 MINISTERO DELL'INTERNO IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI)

Erogazione del servizio:

E' previsto un intervento economico di sostentamento primario connesso alla tutela dei bisogni della vita quotidiana. Tale intervento assistenziale può essere richiesto da quegli stranieri rifugiati che abbiano un reddito individuale non superiore a L. 10.000.000 all'anno, aumentato per ogni singolo componente del nucleo familiare di L. 2.000.000, fino ad un massimo di L. 20.000.000 all'anno. Tale contributo può essere concesso non più di una volta all'anno ed al massimo quattro volte nel corso dei primi sei anni dal riconoscimento dello status di rifugiato.

Documentazione necessaria:

- Istanza del capofamiglia;
- dichiarazione reddituale del richiedente relativa ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;
- autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (capofamiglia e componenti).

CASI DI FRAGILITA' SOCIALE: MALATI

(PROGRAMMA IN FAVORE DEI RIFUGIATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951, MINISTERO DELL'INTERNO IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI)

Erogazione del servizio:

Possono presentare istanza di contributo, ogni 12 mesi, quei rifugiati capofamiglia affetti da patologie - che diano titolo all'esenzione dal ticket di partecipazione alla spesa sanitaria - ovvero che abbiano nel proprio nucleo familiare un componente affetto da tali patologie. Il reddito individuale per poter accedere al contributo non deve essere superiore a L. 10.000.000 all'anno aumentato per ogni singolo componente del nucleo familiare di L. 2.000.000, fino ad un massimo di L. 20.000.000 all'anno.

Documentazione necessaria:

- istanza del capofamiglia;
- dichiarazione reddituale del richiedente relativa ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;
- autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (capofamiglia e componenti);
- copia della tessera di esenzione dal ticket.

CASI DI FRAGILITA' SOCIALE: PORTATORI DI HANDICAP, INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI, SORDOMUTI

(PROGRAMMA IN FAVORE DEI RIFUGIATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951, MINISTERO DELL'INTERNO IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI)

Erogazione del servizio:

Possono presentare istanza di contributo, ogni 12 mesi, quei rifugiati capo famiglia (per sé o per i componenti il proprio nucleo familiare) aventi titolo alla pensione quali portatori di handicap, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (solo nelle more della concessione) ovvero con percentuale di invalidità inferiore a quella stabilita per la concessione della cennata pensione. Il reddito individuale per poter accedere al contributo non deve essere superiore a L. 10.000.000 all'anno aumentato per ogni singolo componente del nucleo familiare di L. 2.000.000, fino ad un massimo di L. 20.000.000 all'anno.

Documentazione necessaria:

- istanza del capofamiglia;
- dichiarazione reddituale del richiedente relativa ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;
- autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (capofamiglia e componenti);
- copia conforme in carta libera del verbale della Commissione medica della A.S.L. per l'accertamento della invalidità civile.

CASI DI FRAGILITA' SOCIALE: ANZIANI MALATI

(PROGRAMMA IN FAVORE DEI RIFUGIATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951, MINISTERO DELL'INTERNO IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI)

Erogazione del servizio:

Possono godere di questa categoria di contributi, erogabili ogni 12 mesi, quei rifugiati di età non inferiore ai 65 anni ed affetti da patologie anche croniche. Il reddito individuale per poter accedere

al contributo non deve essere superiore a L. 10.000.000 all'anno aumentato per ogni singolo componente del nucleo familiare di L. 2.000.000, fino ad un massimo di L. 20.000.000 all'anno.

Documentazione necessaria:

- istanza del capofamiglia;
- dichiarazione reddituale del richiedente relativa ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;
- autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (capofamiglia e componenti);
- certificato del medico di base che dichiara lo stato di infermità

CASI ECCEZIONALI

(PROGRAMMA IN FAVORE DEI RIFUGIATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951, MINISTERO DELL'INTERNO IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI)

Erogazione del servizio:

Per alcuni casi di particolare e documentata gravità ed urgenza, non compresi in altri tipi di interventi assistenziali, è possibile inoltrare istanza alla Prefettura, che la trasmetterà con segnalazione motivata alla competente Commissione, per l'erogazione di un contributo a carattere eccezionale.

Documentazione necessaria:

- istanza del capofamiglia;
- dichiarazione reddituale del richiedente relativa ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;
- autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (capofamiglia e componenti);
- certificazione integrativa in originale o in copia conforme.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO: NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI STUDENTI A CARICO

(SCUOLA DELL'OBBLIGO, SCUOLA SUPERIORE, UNIVERSITA' O CORSI PROFESSIONALI)
(PROGRAMMA IN FAVORE DEI RIFUGIATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951, MINISTERO DELL'INTERNO IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI)

Erogazione del servizio:

L'intervento prevede un contributo per le spese sostenute da famiglie con figli studenti a carico. Il reddito familiare non deve essere complessivamente superiore a L. 10.000.000 all'anno per ogni singolo componente del nucleo familiare (es. nucleo di due persone: reddito inferiore a L. 20.000.000).

Documentazione necessaria:

- istanza del capofamiglia;
- dichiarazione reddituale del richiedente relativa ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;
- autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (capofamiglia e componenti);
- certificazione di iscrizione e di frequenza scolastica di ciascun figlio studente.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO: STUDENTI CAPIFAMIGLIA UNIVERSITARI
(PROGRAMMA IN FAVORE DEI RIFUGIATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951,
MINISTERO DELL'INTERNO IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI
UNITE PER I RIFUGIATI)

Erogazione del servizio:

Il contributo non viene concesso più di una volta all'anno. Possono presentare istanza anche i rifugiati studenti fuori corso che abbiano sostenuto almeno tre esami nei 12 mesi precedenti alla domanda. Gli interessati dovranno possedere un reddito personale annuo non superiore a L. 10.000.000.

Documentazione necessaria:

- istanza del capofamiglia;
- dichiarazione reddituale del richiedente relativa ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;
- autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (capofamiglia e componenti);
- certificazione di iscrizione con elenco e data degli esami sostenuti.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO: STUDENTI CAPIFAMIGLIA ISCRITTI A CORSI PROFESSIONALI

(PROGRAMMA IN FAVORE DEI RIFUGIATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951,
MINISTERO DELL'INTERNO IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI
UNITE PER I RIFUGIATI)

Erogazione del servizio:

I rifugiati richiedenti dovranno essere iscritti a corsi con frequenza obbligatoria e possedere un reddito personale annuo non superiore a L. 10.000.000. Il contributo potrà essere concesso per ogni anno della durata del corso, limitatamente ad un solo corso.

Documentazione necessaria:

- istanza del capofamiglia;
- dichiarazione reddituale del richiedente relativa ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;
- autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (capofamiglia e componenti);
- certificazione di iscrizione e di frequenza.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA:

AVVIO ATTIVITA' PROFESSIONALE

(PROGRAMMA IN FAVORE DEI RIFUGIATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951,
MINISTERO DELL'INTERNO IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI
UNITE PER I RIFUGIATI)

Erogazione del servizio:

I rifugiati richiedenti dovranno presentare un progetto per l'avvio di una attività autonoma o per il proseguimento di un'attività già avviata, a rischio di chiusura per difficoltà economiche.

Il reddito individuale o familiare massimo per poter accedere al contributo non deve essere superiore a L. 20.000.000 all'anno aumentato per ogni singolo componente del nucleo familiare di L. 4.000.000, fino ad un massimo di L. 40.000.000 all'anno. L'istanza può essere presentata da qualsiasi componente del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia..

Documentazione necessaria:

- istanza del capofamiglia;

- dichiarazione reddituale del richiedente relativa ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;
- autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (capofamiglia e componenti);
- preventivi per le attrezzature indispensabili, redatti da diverse ditte;
- partita IVA in autocertificazione;
- certificato del titolo di studio posseduto;
- certificato di iscrizione all'Albo Professionale.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA: AVVIO ATTIVITA' COMMERCIALE

(PROGRAMMA IN FAVORE DEI RIFUGIATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951, MINISTERO DELL'INTERNO IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI)

Erogazione del servizio:

I rifugiati richiedenti dovranno presentare un progetto per l'avvio di un'attività autonoma o per il proseguimento di un'attività già avviata, a rischio di chiusura per difficoltà economiche.

Il reddito individuale o familiare massimo per poter accedere al contributo non deve essere superiore a L. 20.000.000 all'anno, aumentato per ogni singolo componente del nucleo familiare di L. 4.000.000, fino ad un massimo di L. 40.000.000 all'anno. L'istanza può essere presentata da qualsiasi componente del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.

Documentazione necessaria:

- istanza del capofamiglia;
- dichiarazione reddituale del richiedente relativa ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;
- autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (capofamiglia e componenti);
- preventivi per le attrezzature indispensabili, redatti da diverse ditte;
- partita IVA in autocertificazione

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA: AVVIO ATTIVITA' ARTIGIANALE

(PROGRAMMA IN FAVORE DEI RIFUGIATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951, MINISTERO DELL'INTERNO IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI)

Erogazione del servizio:

I rifugiati richiedenti dovranno presentare un progetto per l'avvio di una attività autonoma o per il proseguimento di un'attività già avviata, a rischio di chiusura per difficoltà economiche.

Il reddito individuale o familiare massimo per poter accedere al contributo non deve essere superiore a L. 20.000.000 all'anno, aumentato per ogni singolo componente del nucleo familiare di L. 4.000.000, fino ad un massimo di L. 40.000.000 all'anno. L'istanza può essere presentata da qualsiasi componente del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.

Documentazione necessaria:

- istanza del capofamiglia;
- dichiarazione reddituale del richiedente relativa ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza;
- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato;
- autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (capofamiglia e componenti);
- preventivi per le attrezzature indispensabili, redatti da diverse ditte;
- partita IVA in autocertificazione.